

Circolari per la clientela

Estensione del “reverse charge” in ambito IVA

1 PREMESSA

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), modificando l'art. 17 co. 6 e l'art. 74 co. 7 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge") a nuove fattispecie.

Il "reverse charge" è uno speciale meccanismo in base al quale, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, l'obbligo di assolvere l'imposta è in capo al cessionario o committente dell'operazione.

Il cedente o prestatore emette fattura senza esposizione dell'imposta e con la dicitura "inversione contabile".

Il cessionario o committente integra la fattura ricevuta con applicazione dell'imposta dovuta e provvede ad annotarla sia sul registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Il meccanismo del "reverse charge", per espressa previsione normativa, risulta applicabile alle sole operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA.

2 SETTORE EDILE

2.1 AMBITO OGGETTIVO

La legge di stabilità 2015, inserendo la lett. a-ter) nell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, ha previsto l'applicazione del meccanismo del "reverse charge" per le prestazioni di servizi di:

- pulizia,
- demolizione,
- installazione di impianti,
- completamento

relativi ad edifici.

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia la difficoltà nell'individuare l'esatto ambito applicativo delle diverse fattispecie per le quali è stato previsto l'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del "reverse charge".

A differenza del regime di "reverse charge" di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 (applicabile, dal punto di vista oggettivo, alla generalità delle prestazioni rese nel "settore edile"), l'ambito applicativo dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) è più ristretto, in quanto circoscritto a specifiche prestazioni di servizi.

2.2 AMBITO SOGGETTIVO

L'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 non contiene alcun riferimento a limitazioni soggettive, per cui la disposizione è applicabile anche nel caso in cui le prestazioni siano rese nei confronti del contraente generale a cui il committente ha affidato la totalità dei lavori.

A differenza di quanto previsto dall'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, la nuova disciplina non è limitata alle prestazioni rese da parte dei subappaltatori nei confronti delle imprese costruttrici o ristrutturatrici di un bene immobile, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

2.3 DECORRENZA

La disposizione in esame:

- si applica a decorrere dall'1.1.2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015;
- non è subordinata a specifiche autorizzazioni da parte del Consiglio europeo.

3 SETTORE ENERGETICO

3.1 AMBITO APPLICATIVO

La legge di stabilità 2015, inserendo le lett. *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) nell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, estende l'applicazione del meccanismo del "reverse charge":

- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore di cui all'art. 7-*bis* co. 3 lett. a) del DPR 633/72;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, di cui all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
- ai trasferimenti di "certificati verdi", di cui al DLgs. 79/99, vale a dire titoli, rilasciati dal gestore di servizi energetici (GSE), rappresentativi della quantità di energia elettrica rinnovabile prodotta da un impianto;
- ai trasferimenti di "certificati bianchi", di cui ai decreti ministeriali 20.7.2004, vale a dire "titoli di efficienza energetica" che attestano il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- ai trasferimenti di "garanzie di origine", di cui dal DLgs. 28/2011, che hanno lo scopo di permettere ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali l'attestazione della quota o della quantità di energia che, nel proprio *mix* energetico, deriva da fonti rinnovabili.

3.2 DECORRENZA

Le disposizioni in esame:

- si applicano a decorrere dall'1.1.2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015;
- non sono subordinate a specifiche autorizzazioni da parte del Consiglio europeo.

3.3 DURATA

Il "reverse charge" per le operazioni relative al settore energetico si applica per un periodo di quattro anni, vale a dire dall'1.1.2015 al 31.12.2018.

4 OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

4.1 AMBITO APPLICATIVO

La legge di stabilità 2015, inserendo la lett. *d-quinquies*) nell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, estende l'applicazione del meccanismo del "reverse charge" alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di:

- ipermercati (codice attività 47.11.1);
- supermercati (codice attività 47.11.2);
- *discount* alimentari (codice attività 47.11.3).

4.2 DECORRENZA

Le disposizioni in esame sono applicabili subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Nelle more del rilascio di tale "autorizzazione", tali norme non sono applicabili.

4.3 DURATA

Qualora tale autorizzazione venisse concessa, il "reverse charge" per le operazioni nei confronti della grande distribuzione sarà applicabile per un periodo di quattro anni.

5 CESSIONI DI “PALLET”

5.1 AMBITO APPLICATIVO

La legge di stabilità 2015, modificando l'art. 74 co. 7 del DPR 633/72, estende il meccanismo del “*reverse charge*” alle cessioni di bancali di legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

5.2 DECORRENZA

La disposizione in esame:

- si applica a decorrere dall'1.1.2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015;
- non è subordinata a specifiche autorizzazioni da parte del Consiglio europeo.